

Cass. pen. Sez. III, (ud. 21-10-2004) 12-01-2005, n. 220

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente

Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere

Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis) ((omissis)) il (omissis) e da (omissis) (identificato in (omissis)) nato a (omissis) ((omissis)) il (omissis) avverso la sentenza emessa il 7 aprile 2004 dalla Corte di assise d'appello di Bari;

udita nella Pubblica udienza del 21 ottobre 2004 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per la dichiarazione di manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale e per il rigetto dei ricorsi nel resto;

udito per la parte civile il difensore avv. Pio Tommaso;

udito per il (omissis) il difensore avv. Michele Monaco;

udito per il (omissis) il difensore avv. Roberta Rubino;

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 maggio 2003 la corte di assise di Bari dichiarò (omissis) (omissis) e (omissis) colpevoli dei reati di cui:

a) all'art. 416 cod. pen. in relazione agli artt. 12 d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, 3 legge 20 febbraio 1958, n. 75, 600 bis, 600 e 602 cod. pen. per essersi tra loro associati al fine di favorire l'ingresso e la permanenza clandestina delle indicate ragazze straniere, di cui una minore degli anni diciotto, nonchè di sfruttarne la prostituzione, di costringere le stesse a prostituirsi, di tenere le stesse in una condizione analoga alla schiavitù (capo 1);

b) all'art. 600 bis, aggravato ai sensi dell'art. 600 sexies, terzo comma, cod. pen. per avere indotto alla prostituzione (omissis) minore degli anni diciotto, portata clandestinamente in Italia, costretto con violenza e minacce la stessa a prostituirsi e sfruttato la attività di prostituta della stessa appropriandosi interamente i relativi guadagni, nonchè costretto la medesima a subire atti sessuali dagli occasionali clienti (capi 2 e 5, così unificati i fatti ivi contestati in danno della (omissis));

c) agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù) e 602 (acquisto o alienazione di schiavi) cod. pen. per avere, agendo con crudeltà verso (omissis) e (omissis) minore degli anni diciotto, tenuto le stesse in una condizione di assoggettamento assoluto al loro potere, analoga alla schiavitù, condizione nella quale riducevano e tenevano la (omissis) e nella quale acquistavano e tenevano la (omissis) (capo 4);

d) all'art. 609 bis, 609 ter n. 4, 609 septies cod. pen. (violenza sessuale aggravata) per avere con violenza e minacce, inducendola e costringendola a prostituirsi, costretto (omissis) a compiere e subire atti sessuali dagli occasionali clienti (capo 5);

e) all'art. 629 cod. pen. (estorsione) per avere, con ingiusto profitto ed altrui danno, al fine di trarre profitto, e con violenza e minaccia, costretto (omissis) e (omissis) prima a prostituirsi e poi a consegnare quanto così ricavato (capo 6);

f) all'art. 12, quinto comma, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per avere illegalmente favorito la permanenza in Italia delle due predette ragazze straniere, al fine di trarre un ingiusto profitto (capo 8);

ed il solo (omissis) colpevole altresì del reato di cui:

g) agli artt. 496 e 495 cod. pen. per avere dichiarato false generalità dapprima nel corso di un controllo di polizia e successivamente al fine della formazione del verbale di fermo a suo carico (capo 9) e condannò il (omissis) in continuazione con i reati per i quali era già stato condannato con sentenza del tribunale di Bari del 22 maggio 2001, alla pena complessiva di anni dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ed il (omissis) alla pena di anni dieci e mesi due di reclusione ed euro 3.000,00, oltre pene accessorie, la libertà vigilata per anni tre, e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile associazione (omissis) La corte di assise d'appello di Bari, con sentenza del 7 aprile 2004, confermò la sentenza di primo grado.

Il (omissis) propone ricorso per Cassazione deducendo:

a) violazione degli artt. 587 e 601 cod. proc. pen. Lamenta che erroneamente la corte di assise d'appello ha respinto l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per mancata citazione del coimputato non appellante (omissis) al quale potevano estendersi i motivi di appello proposti da esso (omissis) b) mancata assunzione di una prova decisiva. Lamenta che erroneamente la corte di assise d'appello non ha acquisito la documentazione allegata all'atto di appello, ossia una dichiarazione di (omissis) (madre di (omissis)) e non ha disposto la riassunzione della testimonianza della (omissis) La corte ha invero omesso di considerare che la dichiarazione è stata riprodotta,

onde provarne la veridicità, il 2 marzo 2004, che è arrivata successivamente in Italia e che alla stessa è allegata certificazione anagrafica delle autorità albanesi da cui risulta la genuinità delle generalità della dichiarante. Ai giudici di appello, poi, era stata richiesta solo la riassunzione della prova testimoniale di (omissis) alla luce del nuovo documento. c) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità; violazione del diritto alla prova e al contraddittorio; carenza di motivazione. Lamenta che la Corte di assise d'appello ha confermato erroneamente la valenza probatoria sia delle dichiarazioni rese dalla (omissis) al Pubblico Ministero il 20 dicembre 2000 ed acquisite ex art. 500 cod. proc. pen. sia della dichiarazione de relato resa dal mar. (omissis) ed ammessa ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., le quali sarebbero riscontro alle dichiarazioni rese dalla (omissis) nell'incidente probatorio. Tale acquisizioni, però, come tempestivamente eccepito, sono illegittime.

Invero, per quanto concerne le dichiarazioni rese dalla (omissis) al Pubblico Ministero, vi è totale assenza del dovuto accertamento incidentale, al solo esito del quale i giudici avrebbero potuto decidere per l'acquisizione sulla base di concreti elementi, così come previsto dalla legge 63/2001. La teste (omissis) infatti, si è sottratta al controesame delle parti, le sue dichiarazioni non sono state oggetto di contestazione poichè non ha deposto, e non è risultato che la stessa (peraltro oggetto di protezione in località segreta) sia stata sottoposta a violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità per non deporre. Del resto la (omissis) si è fermata nel suo racconto al momento in cui si trovava all'estero con soggetti estranei al (omissis) che fece ingresso in Italia in modo autonomo e in epoca successiva. La corte di assise d'appello si è limitata a fare riferimento alla sentenza di primo grado senza alcuna motivazione circa la pretesa minaccia operata al fine di impedire la testimonianza e circa l'eccepita assenza di accertamento incidentale.

Per quanto concerne le dichiarazioni de relato del mar. (omissis) si tratta in realtà di una annotazione di servizio che illegittimamente è entrata a far parte del dibattimento. Erroneamente poi la sentenza impugnata ha ritenuto non sussistente il divieto di cui all'art. 195, quarto comma, cod. proc. pen. perchè le confidenze delle ragazze non vennero verbalizzate dal pubblico ufficiale a causa del loro rifiuto di formalizzare un atto di denuncia, il che farebbe venir meno la verifica della dichiarazione indiretta a mezzo della escussione della fonte. In realtà, secondo la giurisprudenza, la disposizione in questione non può essere interpretata nel senso di rendere legittima la testimonianza di secondo grado del funzionario di polizia in caso di mancata verbalizzazione, pur sussistendone l'obbligo, perchè altrimenti verrebbe frustrato lo scopo fondamentale della norma, che è quello di evitare l'introduzione nel dibattimento di dichiarazioni acquisite in un contesto procedimentale non correttamente formalizzato. Del resto le confidenze delle parti offese furono raccolte dal mar. (omissis) quando queste erano sotto protezione, in data (omissis) e non certo nella immediatezza dello episodio criminoso. d) erronea applicazione della legge penale; manifesta illogicità.

Lamenta che relativamente al capo 1, art. 416 cod. pen., manca una qualsiasi prova sull'esistenza dei requisiti necessari per la sussistenza del reato, ed in particolare sulla costituzione di un sodalizio avente per scopo la commissione di più reati, emergendo solo elementi di partecipazione ai singoli reati e non all'accordo programmatico e generico di commettere una serie indeterminata di delitti. La sentenza impugnata ha illogicamente ritenuto la sussistenza di una struttura organizzativa ben consolidata, individuata nell'immobile di via (omissis) e in due autovetture utilizzate per accompagnare le ragazze sul luogo del meretricio ed ha ipotizzato una estesa base sociale del gruppo. Illogicamente non ha tenuto conto che mancava completamente la prova di un vasto accordo criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti con la permanenza del vincolo associativo tra gli autori, con la consapevolezza di essere associato. Del tutto apoditticamente ed astrattamente, quindi, è stata rinvenuta una organizzazione strutturata secondo criteri gerarchici.

Quanto ai capi n. 2 e 5, violenza sessuale, nessuna motivazione o prova è stata data circa la presunta inconsapevolezza dei clienti delle prostitute per giustificare l'accusa di violenza o minaccia nei confronti dell'imputato. Illogicamente, poi, la sentenza impugnata ha ritenuto che la presunta violenza sessuale a danno della (omissis) sarebbe perseguibile d'ufficio data la connessione con il delitto di estorsione di cui al capo 6), ed al delitto associativo di cui al capo 1), dal momento che il reato di cui al capo 5), come risulta dalla stessa imputazione, risulta connesso con il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, reato che però non è mai stato contestato al (omissis) Da qui l'improcedibilità del reato di cui al capo 5) nei confronti del (omissis) stante l'assenza di querela nei suoi confronti da parte della (omissis) Quanto al capo 4, artt 600 e 602 cod. pen., la sentenza impugnata ha illogicamente ritenuto applicabili tali disposizioni solo perchè l'art. 603 cod. pen., configurante il reato di plagio, è stato espunto dall'ordinamento a seguito della sua dichiarazione di illegittimità costituzionale. Anzi, proprio partendo dalla avvenuta eliminazione del reato di plagio e dall'ammesso riconoscimento che vi era stata una coazione di ordine psichico e non fisico, si sarebbe dovuto pervenire alla applicazione di fattispecie delittuose di altro tipo, quale la violenza privata. Del resto è pacifico che anche il (omissis) rimaneva tutto il giorno in casa stante la sua condizione di clandestino, mentre non è certamente addebitabile anche a lui l'episodio del 18 giugno 2000, accaduto quando egli si trovava ancora in (omissis) Quanto al capo 6, estorsione in concorso, ritenuto il reato più grave ed individuato nella costrizione alla prostituzione ed alla consegna del denaro, è manifestamente illogico il ragionamento della corte nel ritenere il reato di estorsione in luogo di quello di sfruttamento della prostituzione, mai contestato al (omissis) eventualmente aggravato dalla minaccia, poichè solo l'imposizione di una tangente quale condizione per la prosecuzione della attività di prostituzione può integrare gli estremi del reato in questione.

Quanto al reato di cui al capo 8, art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, vi è erronea applicazione della legge penale poichè questa disposizione è norma residuale ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato") ed al (omissis) è già stato contestato il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e qui il reato di cui al capo 8, previsto come reato fine.

Quanto al capo 9, artt. 61 n. 2, 496 e 496 cod. pen., la sentenza impugnata non ha motivato sulla chiesta disapplicazione della aggravante nel nesso teleologico. Infatti la sentenza di primo grado aveva ritenuto che le false generalità fossero state fornite per sottrarsi al reato di sfruttamento della prostituzione, reato che non è stato mai contestato al (omissis) e) mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che la sentenza impugnata si è basata sulle dichiarazioni delle parti offese, ritenute attendibili, nonostante le stesse fossero portatrici di un proprio interesse, che ne imponeva la valutazione di attendibilità mediante riscontri. Del resto le risultanze processuali davano adito a perplessità sulla loro sincerità ed attendibilità. Le stesse, infatti, sono state sottoposte a programma di protezione e non hanno voluto tornare nei loro paesi di origine, ma restare in Italia per ottenere il permesso di soggiorno ed altri benefici di legge, la cui concessione è però subordinata ad accuse da muovere nei confronti di altri e ne fa quindi portatrici di particolari interessi, rendendole equiparabili ai collaboratori di giustizia. f) vizio di motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche, manifesta illogicità e carenza di motivazione, violazione dell'art. 133 cod. pen. Lamenta che la corte di assise d'appello ha giustificato il rifiuto della attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti commessi, trattandosi di condotte che offendono l'umanità e disconoscono il minimo etico del vivere civile, assolutamente incompatibili con la dignità della persona umana, ma poi la condotta più grave non è stata riscontrata nè nei reati di violenza sessuale, nè nella riduzione in schiavitù, nè nella alienazione ed acquisto di schiavi, bensì nell'estorsione, reato contro il patrimonio e non ostativo alla concessione delle attenuanti generiche. I giudici di appello non hanno invece considerato la totale assenza di precedenti penali in capo al (omissis) Il (omissis) propone a sua volta ricorso per Cassazione deducendo:

a) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 12 giugno 2003, n. 134, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., nel caso in cui lo stesso dovesse essere interpretato, come ha fatto la sentenza impugnata seguendo le Sezioni Unite di questa Corte, nel senso che la richiesta di patteggiamento allargato ivi prevista non possa essere presentata nei giudizi di impugnazione. Nella specie, era stata avanzata richiesta di patteggiamento alla udienza del 25 marzo 2004 e la corte d'appello la ha respinta avendo interpretato in tal modo la disposizione in questione. Di qui la rilevanza della eccepita questione di legittimità costituzionale. b) capo di imputazione n. 1: nullità della sentenza per violazione dell'art. 125, secondo comma, n. 3 cod. proc. pen.; manifesta assenza della motivazione; erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. Lamenta che il giudice di secondo grado ha ravvisato la sussistenza del carattere indeterminato del programma criminoso sulla base dell'assunto che la attività delittuosa non era limitata allo sfruttamento delle due odierne parti offese perchè nella casa di via (omissis) erano state trovate carte di identità di altre ragazze non potute identificare. Da ciò ha desunto che l'obiettivo del gruppo era quello di reclutare ragazze provenienti dall'Europa dell'est, ridurle in condizione di assoggettamento e costringerle alla prostituzione. Si tratta di ragionamento viziato che tra l'altro manca totalmente di motivazione in ordine alle possibili diverse spiegazioni sulla presenza in casa di quei documenti, i quali non sono stati nemmeno oggetto di accertamenti istruttori. c) capi di imputazione nn. 2, 5 e 6: nullità della sentenza per violazione dell'art. 125, secondo comma, n. 3 cod. proc. pen.;

manifesta assenza della motivazione; erronea applicazione degli artt. 600 bis, 600 sexies, 609 bis, 609 ter, 609 septies, 629 cod. pen. e 649 cod. proc. pen. Lamenta che la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di assoluzione per i reati di cui ai suddetti capi di imputazione senza però rilevare che le condotte ivi indicate erano già state oggetto di valutazione con la sentenza di patteggiamento del 22 maggio 2001. Si tratta infatti di condotte che non costituiscono autonome figure di reato ma, semmai, possibili aggravanti specifiche del reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione per il quale è stata emessa sentenza di patteggiamento. L'aver proceduto autonomamente per detti reati viola quindi l'art. 649 cod. proc. pen. Ed invero la condotta di cui al capo 2 (avere indotto alla prostituzione la (omissis) ed averne sfruttato la attività di prostituta) è già stata oggetto di giudizio. La condotta di cui al capo 5 (avere costretto la (omissis) a compiere e subire atti sessuali dagli occasionali clienti, dietro corrispettivo del quale si appropriavano) non è altro che la condotta prevista e punita dall'art. 4, nn. 1 e 7, legge 20 febbraio 1958, n. 75, quale aggravante del reato di cui all'art. 3 della stessa legge, reato quest'ultimo per il quale si era già proceduto. Non deve poi fuorviare il riferimento agli atti sessuali compiuti e subiti, che sono l'essenza della prostituzione. Erronea è quindi la contestazione dell'art. 609 bis cod. pen. e delle sue aggravanti. L'induzione e lo sfruttamento della prostituzione non possono concorrere con la violenza sessuale in quanto la costrizione all'atto sessuale è l'elemento costitutivo del reato che si pone in rapporto di specialità. Allo stesso modo la contestazione di cui al capo 6 (estorsione per avere costretto con violenza e minaccia le due ragazze a prostituirsi ed a consegnare quanto ricavato) non è altro che la predetta condotta aggravata di induzione e sfruttamento della prostituzione con violenza e minaccia e non una autonoma condotta concorrente. In ogni caso, le condotte indicate nel capo 6 sono, almeno per quanto riguarda la (omissis) assolutamente equivalenti e, quindi, vi è stata una ingiustificata duplicazione. d) capo di imputazione 4: nullità della sentenza per violazione dell'art. 125, secondo comma, n. 3 cod. proc. pen.; manifesta assenza e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione degli artt. 600, 602 e 605 cod. pen. Lamentano che erroneamente la corte di assise d'appello ha dato una dilatazione esagerata all'art. 600 cod. pen., ritenendo applicabile la norma a condotte illecite riconducibili a fattispecie diverse, utilizzando come criterio interpretativo il nuovo testo del detto art. 600 cod. pen. La nuova disciplina è stata infatti utilizzata per suggellare la bontà della interpretazione senza rilevare che la nuova norma è stata introdotta proprio per modificare una disciplina vigente che non copriva condotte che il legislatore intendeva, invece, censurare. Nella specie l'insieme delle condotte contestate (induzione alla prostituzione, appropriazione dei loro ricavi, controllo delle ragazze sul

lavoro, divieto di uscire di casa) sono riconducibili in realtà ai reati di induzione e sfruttamento della prostituzione in concorso con un sequestro di persona, ma non alla fattispecie di cui all'art. 600 cod. pen., che richiede un qualcosa di più e che non è stato indicato. La condizione dello schiavo, infatti, non è di sottomissione ma di annichilimento. Fra le diverse ipotesi non può mancare un confine, in quanto gli elementi che possono caratterizzare una condizione paragonabile a quella dello schiavo sono l'umiliazione profonda, l'eliminazione della volontà, l'assoluto assoggettamento, paragonabili a quelli di un animale o di un automa. e) capo di imputazione 8: nullità della sentenza per violazione dell'art. 125, secondo comma, n. 3 cod. proc. pen.; manifesta assenza e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Lamenta che la corte di assise d'appello ha erroneamente interpretato la disposizione in questione dal momento che la stessa contiene la clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato" sicchè le condotte indicate negli altri capi di imputazione dovevano ritenersi assorbenti. In ogni caso la permanenza in Italia, secondo la tesi accusatoria, avveniva contro la volontà delle due donne, sicchè non può parlarsi di favorire la permanenza, ma semmai di costringere a permanere.

Motivi della decisione

Va innanzitutto dichiarata inammissibile per irrilevanza l'eccezione - riproposta in questa sede dal (omissis) con il primo motivo - di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., dell'art. 5 della legge 12 giugno 2003, n. 134, nell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel senso che la richiesta di patteggiamento allargato ivi prevista non possa essere presentata nei giudizi di impugnazione. Nel caso di specie, invero, come del resto esattamente rilevato dalla corte d'assise d'appello, il (omissis) non avrebbe potuto comunque essere ammesso al patteggiamento, anche qualora questo fosse stato proponibile in appello, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perchè alcuni dei reati contestati erano oggettivamente ostativi all'accoglimento della richiesta: infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51, comma terzo bis, e 444, comma primo bis, cod. proc. pen. (quest'ultimo introdotto dall'art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134) i delitti di cui agli artt. 600 (riduzione in schiavitù) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi) cod. pen. sono ostativi alla applicazione delle nuove norme sul c.d. patteggiamento allargato. Nè il patteggiamento sarebbe stato ammissibile - anche qualora fosse stato richiesto in tal modo - limitatamente agli altri reati contestati perchè, il rito del patteggiamento deve necessariamente essere applicato per tutti i reati, legati dal concorso formale o dalla continuazione, oggetto dello stesso processo, dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole, con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario, atteso che l'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. è un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio (Sez. 3^a, 16 febbraio 2001, Ardigò, m. 218.837). In secondo luogo, per la circostanza, avente già di per sè valore assorbente, che il Procuratore generale aveva negato il proprio consenso al patteggiamento. La proposta eccezione di illegittimità costituzionale è quindi irrilevante perchè inidonea ad incidere sia sull'esito del giudizio sia sul modus decidendi.

E' infondata l'altra eccezione preliminare sollevata dal (omissis) con il primo motivo, perchè il giudice a quo ha esattamente respinto l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per mancata citazione del coimputato non appellante (omissis) Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti, "in tema di giudizio di impugnazione, la citazione del coimputato non appellante, nei casi previsti dall'art. 587 cod. proc. pen., è obbligo da assolvere, ai sensi del primo comma dell'art. 601 dello stesso codice, in uno con la citazione degli imputati appellanti;

tuttavia la citazione del non appellante non può ritenersi richiesta a pena di nullità, perchè non pregiudica il dispiegarsi degli effetti estensivi dell'impugnazione i quali - operando come rimedio straordinario per evitare difformità di giudicati e verificandosi nonostante la formazione del

giudicato - possono sempre essere fatti valere in sede esecutiva e devono essere riconosciuti con pronuncia autonoma introdotta convenientemente" (Sez. 2^a, 26 marzo 1997, Passalacqua, m. 208.743). Del resto il (omissis) non aveva nessun interesse concreto ad eccepire la detta nullità, dal momento che il coimputato non appellante ben avrebbe potuto eventualmente invocare in sede esecutiva l'estensione nei suoi confronti di una decisione favorevole. Infatti: "in tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli del gravame ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., è consentito il ricorso al giudice dell'esecuzione, atteso che è tale giudice che, ovviando all'omissione ed alla parziale invalidità della sentenza, intervenendo sul titolo esecutivo, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta" (Sez. 3^a, 19 aprile 2001, Laratta, m. 219.700).

Anche la eccezione preliminare sollevata dal (omissis) con il secondo motivo, e relativa alla mancata assunzione di prove decisive, è infondata. E infatti, quanto alla mancata acquisizione di un atto contenente dichiarazioni di (omissis) sono esatte e decisive le considerazioni secondo cui si trattava in realtà di un atto contenente delle vere e proprie dichiarazioni testimoniali, le quali potevano essere ammesse al processo solo nei modi previsti, nel rispetto della oralità e del contraddittorio delle parti, e che comunque si trattava di dichiarazioni irrilevanti ai fini del presente processo, perchè questo verte su condotte perpetrate in Italia e quindi in un periodo successivo a quello in cui la minore (omissis) era controllata dalla madre. Ne consegue che esattamente e con motivazione logica ed adeguata è stato ritenuto altresì irrilevante chiamare nuovamente a deporre (omissis) sulle dichiarazioni rese dalla madre nella suddetta lettera, dichiarazioni delle quali non si poteva comunque tenere conto.

In ordine al terzo motivo del (omissis) va osservato, quanto alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da (omissis) al Pubblico Ministero il 20 dicembre 2000, che le stesse sono state legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 500, quarto comma, cod. proc. pen. La (omissis) infatti, si presentò in dibattimento ed iniziò a testimoniare, ma poi interruppe la sua narrazione al momento del suo arrivo in Italia, rifiutandosi di proseguire nella deposizione e deducendo espressamente il timore che qualcosa di grave potesse essere fatto ai danni dei familiari rimasti in (omissis) dal momento che minacce in tal senso le erano state rivolte dai soggetti che l'avevano segregata e venduta. L'art. 500, quarto comma, cod. proc. pen. richiede, per la acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, che vi siano "elementi concreti" per ritenere che il testimone è stato soggetto, tra l'altro, a violenza o minaccia affinché non deponga. Tali elementi concreti, poi, possono risultare o dagli appositi accertamenti che il giudice può disporre, a richiesta delle parti, quando li ritenga necessari, ai sensi del quinto comma, oppure dalle circostanze emerse in dibattimento, ai sensi del quarto comma. Non è poi necessario che la violenza o la minaccia provengano dall'imputato, potendo provenire anche da terzi, quando le stesse siano idonee a limitare la libertà di determinazione. Ed anche se il giudice non può fondare il convincimento che il teste sia stato intimidito sulla base di meri sospetti, è tuttavia sufficiente che sussistano elementi caratterizzati dalla concretezza, cioè precisi nella loro consistenza materiale, univoci nel significato, tali da mostrare che l'atteggiamento reticente è stato indotto da una azione esterna alla libera scelta del testimone, mentre non è necessaria una prova rigorosa della violenza o della minaccia, proprio perchè la disposizione fa riferimento ad elementi aventi natura non pienamente probatoria, ma indiziante.

Ciò posto, è innanzitutto infondata la doglianza secondo cui le dichiarazioni rese precedentemente dalla (omissis) sarebbero inutilizzabili perchè non è stato svolto un apposito accertamento incidentale al fine di appurare l'esistenza di una violenza o minaccia per non farla testimoniare. La

sussistenza degli elementi concreti da cui desumere la violenza e la minaccia, infatti, non richiede necessariamente un apposito accertamento ma può essere anche desunta dalle circostanze già emerse in dibattimento, come è appunto avvenuto nel caso di specie, avendo la sentenza impugnata fatto espresso riferimento proprio alle circostanze emerse in dibattimento (pag. 72, primo rigo).

E' altresì infondata la doglianza secondo cui mancherebbe qualsiasi motivazione circa la minaccia o la violenza operate al fine di impedire la testimonianza, dal momento che la corte di assise di appello, al contrario, ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto che nella specie una tale violenza o minaccia vi fosse stata e che essa avesse avuto proprio l'effetto di far desistere la (omissis) dal proseguire nella sua deposizione testimoniale. I concreti elementi in tal senso, infatti, sono stati individuati nel fatto che la (omissis) interruppe la propria deposizione mostrando di versare in una condizione di vero e proprio terrore a causa di minacce precedentemente ricevute; nel fatto che la stessa, fin dal primo momento della vicenda, aveva fatto presente di avere ricevuto minacce attinenti alla incolumità dei familiari rimasti in (omissis) ed aveva dimostrato di subirne l'effetto intimidatorio, assumendo inizialmente un atteggiamento non collaborativo; nel fatto che durante l'incidente probatorio aveva mostrato di essere talmente spaventata da rifiutarsi addirittura di leggere la dichiarazione di impegno prevista per i testimoni; nel fatto che la sua deposizione in dibattimento era iniziata con dichiarazioni drammatiche con le quali aveva cercato di giustificare la sua decisione di non testimoniare nonostante le assicurazioni fornitele, a causa della paura di ritorsioni nei confronti del figlio, dei genitori e di altri parenti;

nel fatto che pur avendo accettato di parlare dopo molte insistenze, giunta al momento di parlare di quanto accadutole dopo il suo arrivo in Italia si bloccò e singhiozzando si rifiutò di procedere oltre a causa della preoccupazione per la incolumità dei propri familiari.

E' invece fondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato del mar. (omissis) il quale aveva informalmente raccolto le confidenze delle due ragazze che, tuttavia, si erano rifiutate di formalizzare l'atto di denuncia. La corte d'assise d'appello ha ritenuto invece infondata l'eccezione per il motivo che non sussisteva il divieto di cui all'art. 195, quarto comma, cod. proc. pen. perchè questo impedisce agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen., e cioè sul contenuto delle dichiarazioni (sommarie informazioni testimoniali, denunce e querele presentate oralmente) da loro verbalizzate e rese da testimoni, mentre nella specie le confidenze delle due ragazze non erano state verbalizzate a causa del loro rifiuto a formalizzare un atto di denuncia ed il mar. (omissis) aveva quindi redatto non un verbale di denuncia o di sommarie informazioni testimoniali ma una annotazione di servizio. La corte d'assise d'appello ha quindi ritenuto che, non essendosi in presenza di dichiarazioni in precedenza verbalizzate, non sussisteva per il mar. (omissis) il divieto di deporre di cui all'art. 500, quarto comma, cod. proc. pen. e che quindi era utilizzabile la testimonianza de relato da lui effettuata.

Questo assunto è però erroneo, dovendo in proposito trovare applicazione i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno statuito che "il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime" (Sez. Un., 28 maggio 2003, Torcasio, m. 225.468), mentre "gli "altri casi" cui si riferisce l'ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in

cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità" (Sez. Un., 28 maggio 2003, Torcasio, m. 225.469).

In particolare, nella motivazione di questa decisione le Sezioni Unite hanno sottolineato che "si è voluto così circoscrivere il ripristinato divieto della testimonianza indiretta, in attuazione della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ... soltanto agli atti tipici di contenuto dichiarativo compiuti dalla p.g., i quali devono essere documentati mediante la redazione di un apposito verbale. Il riferimento alle "modalità di cui agli art. 351 e 357" contenuto nell'art. 195/4[^] c.p.p. non può essere interpretato nel senso di rendere legittima la testimonianza di secondo grado del funzionario di polizia in caso di mancata verbalizzazione (pur sussistendone l'obbligo) dell'atto di acquisizione delle informazioni ricevute.

Così interpretata, la norma finirebbe per tradire il suo scopo fondamentale, che è quello di evitare l'introduzione nel dibattimento, a fini probatori, di dichiarazioni acquisite in un contesto procedimentale non correttamente formalizzato, di salvaguardare il principio di formazione della prova nel contraddittorio del dibattimento e di sanzionare, quindi, l'obbligo di documentazione dell'attività investigativa tipica della p.g., osservando le particolari modalità prescritte dal codice di rito, che non consente di surrogare la redazione del verbale (che costituisce una formalizzazione in funzione documentativa comunque irrinunciabile) con la registrazione. L'interpretazione rigorosa e coerente del quarto comma dell'art. 195 c.p.p., strutturato in termini di complementarità con le modalità di documentazione del contenuto delle dichiarazioni acquisite in sede di indagini e con il meccanismo di lettura dibattimentale dell'atto divenuto irripetibile, non può che essere nel senso che esso vieti non soltanto la testimonianza indiretta sulle dichiarazioni regolarmente acquisite in sede di sommarie informazioni, ma anche quella sulle dichiarazioni che "si sarebbero dovute acquisire con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p.". L'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la mancata verbalizzazione di determinati atti tipici non sarebbe di ostacolo alla testimonianza di secondo grado (Cass. 30/6/99, Santoro;

29/11/99, Lanzillotta; 4/3/98, Bodilli), non è più in linea col nuovo sistema, il quale ha voluto evitare elusioni in forma surrettizia del principio del contraddittorio. Gli "altri casi" per i quali l'art. 195/4[^] legittima la testimonianza de auditu del funzionario di polizia si riducono alle sole ipotesi in cui dichiarazioni di contenuto narrativo siano state rese da terzi e percepite dal funzionario "al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime", in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un "dialogo tra teste e ufficiale o agente di p.g., ciascuno nella propria qualità". Esemplificativamente, si pensi alle frasi pronunciate dalla persona offesa o da altri soggetti presenti al fatto, nell'immediatezza dell'episodio criminoso; alle dichiarazioni percepite nel corso di attività investigative tipiche - quali perquisizioni, accertamenti su luoghi - o atipiche - quali appostamenti, pedinamenti, ecc. -; in tali casi, è acquisibile ed utilizzabile, come documento, anche l'eventuale registrazione su nastro magnetico delle comunicazioni percepite. Tale interpretazione, che appare l'unica ragionevole e costituzionalmente corretta, trova indiretto conforto nei recenti interventi della Consulta (cfr. sent. n. 32/02 e ord. n. 36/02), che ha rimarcato il senso del principio del contraddittorio nella formazione della prova, previsto dall'art. 111 Cost....".

E' pertanto inutilizzabile la deposizione del mar. (omissis) nella parte in cui riferisce le dichiarazioni a lui rese dalle parti offese.

Ciò comporta di per sè l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata perchè la testimonianza del mar. Meloni ha costituito uno degli elementi principali utilizzati dai giudici del merito per

giungere al giudizio di responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro contestati, sicchè occorre che il giudice del rinvio sottoponga a nuova valutazione il complesso degli elementi probatori raccolti, senza tener conto delle dichiarazioni de relato del mar.

(omissis) E' tuttavia opportuno, per ragioni di economia processuale, esaminare anche gli altri motivi di ricorso presentati dagli imputati.

Per quanto riguarda il quinto motivo del (omissis) con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese, va osservato che sia il giudice di primo grado sia la corte di assise di appello hanno considerato le suindicate dichiarazioni del mar. (omissis) non solo autonoma fonte di prova, ma anche elemento di riscontro valutato ai fini della attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese.

Poichè invece delle dette dichiarazioni del mar. (omissis) non può tenersi conto, il giudice del rinvio dovrà valutare in quale modo la loro mancata utilizzabilità incida sia sull'accertamento dei fatti contestati sia sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle due parti offese.

A proposito della valutazione di attendibilità delle parti offese, peraltro, va anche sottolineato che la sentenza impugnata dedica soltanto una delle sue 117 pagine per motivare il rigetto del relativo motivo di appello, limitandosi peraltro ad affermare che l'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. si riferisce solo ai coimputati ed agli imputati in procedimento connesso e non si applica ai testimoni sottoposti a regime di protezione (applicazione che peraltro l'appellante non aveva richiesto) ed a riferire quel che avevano ritenuto i primi giudici sulla attendibilità delle due testi, senza tuttavia compiere un proprio autonomo giudizio sulla detta attendibilità che tenesse conto e rispondesse ai motivi di impugnazione avanzati sul punto dall'appellante (omissis) Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà compiere una nuova ed autonoma valutazione sulla attendibilità delle dichiarazioni delle due parti offese, senza tener conto della deposizione del teste (omissis) e considerando invece le contestazioni in proposito svolte dagli appellanti.

Per quanto concerne i motivi di ricorso relativi al reato di cui all'art. 416 cod. pen., va ricordato che il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminioso, che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminioso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo dei correi;

mentre nella prima, l'accordo criminioso risulta diretto, con un minimo di organizzazione strutturale, all'attuazione di un più vasto programma criminioso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminioso durevole e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del progetto delinquenziale comune, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5[^], 20 gennaio 1999, Stolder, m. 212.816; Sez. 1[^], 31 maggio 1995, Barchiesi, m. 202,192). Occorre inoltre che vi sia la effettiva costituzione ed operatività di una organizzazione stabile, posta in essere da tre o più persone (aventi consapevolezza di parteciparvi) allo scopo di realizzare un programma criminioso protratto nel tempo, con ripartizione di compiti tra gli associati (Sez. 5[^], 24 settembre 1998, Burgio, m. 213.978). In altre parole, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti:

a)- da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b)- dall'indeterminatezza del

programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c)- dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1[^], 14 luglio 1998, Rossi, m. 211.403; Sez. 6[^], 14 giugno 1995, Montani, m. 203.642).

Nella specie la corte d'assise d'appello ha ritenuto che fosse sussistente una struttura organizzativa ben consolidata diretta alla commissione di una serie indeterminata di reati di riduzione in una condizione analoga alla schiavitù e di sfruttamento della prostituzione sulla base dei seguenti elementi: a) perchè esisteva un supporto logistico individuato nell'appartamento di via (omissis) b) perchè vi erano a disposizione due autovetture per accompagnare le ragazze sul luogo del meretricio; c) perchè gli aderenti al gruppo erano in numero ben maggiore di quanto fosse stato possibile appurare, avendo le parti offese fatto riferimento ad altri soggetti con posizione di preminenza ai quali era consegnata parte del denaro ricavato dalla prostituzione; d) perchè l'attività del gruppo era diretta anche allo sfruttamento ed al reclutamento di altre ragazze non individuate provenienti dall'est europeo, dato che nell'appartamento erano state rinvenute carte di identità relative appunto a ragazze non identificate.

Orbene, effettivamente la motivazione della sentenza impugnata è in gran parte manifestamente illogica ed apodittica, e quindi solo apparente. E' infatti manifestamente illogico individuare l'esistenza di un supporto logistico facente parte di una struttura organizzativa consolidata nella disponibilità di due autovetture e di un singolo appartamento, senza peraltro fornire alcuna motivazione sul perchè tale supporto logistico fosse destinato ad una serie indeterminata di delitti di riduzione in schiavitù e di sfruttamento della prostituzione e non invece allo sfruttamento della prostituzione ed agli altri delitti commessi in danno delle due attuali parti offese.

Allo stesso modo, è apodittica l'affermazione che il gruppo criminale era costituito da un numero rilevante di aderenti, pur ammettendo che non era stato possibile appurarlo nè il numero nè l'identità e pur facendosi riferimento al fatto che una parte del denaro ricavato dalla prostituzione era stato consegnato solo ad un altro individuo. Così come è apodittica l'affermazione che la attività di sfruttamento della prostituzione e di riduzione in schiavitù doveva riguardare certamente un numero indeterminato di altre ragazze dell'est europeo solo perchè nell'unico appartamento erano state ritrovate alcune carte di identità appartenenti a ragazze non potute identificare. Manca infatti qualsiasi motivazione delle ragioni per le quali doveva ritenersi che tali carte di identità appartenessero necessariamente a ragazze che erano state o sarebbero state ridotte in schiavitù e costrette al meretricio per fini di sfruttamento, così come manca la motivazione sulle ragioni per le quali gli altri soggetti non potuti identificare dei quali avevano parlato le parti offese erano certamente membri di una organizzazione dedita ad una serie indeterminata di delitti quali quelli in questione. Manca inoltre la motivazione sulla esistenza del preventivo accordo e della adesione ad un programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti con la permanenza del vincolo associativo tra gli autori e con la consapevolezza di costoro di essere associati.

Per quanto concerne i reati di cui ai capi 2 e 5, ossia ai reati di cui agli artt. 600 bis e sexies (prostituzione minorile) commessi in danno di (omissis) va innanzitutto esaminata l'eccezione sollevata dal (omissis) secondo cui si tratterebbe delle medesime condotte per le quali egli era già stato giudicato con la sentenza di patteggiamento del 22 maggio 2001, passata in giudicato.

Deve a questo proposito osservarsi che è vero che l'eventuale violazione del divieto di bis in idem è questione di fatto, riservata alla valutazione del giudice di merito, e non può essere proposta per la prima volta avanti al giudice di legittimità (Sez. 6[^], 5 giugno 2003, Rabeschi, m. 226.365; Sez. 5[^], 24 settembre 1999, Burgio, 213.979), così come è vero che la parte che invoca la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto ha l'onere di produrre innanzi al giudice di

merito la sentenza irrevocabile (Sez. 6[^], 17 giugno 2003, Mulino, m. 225.460; Sez. 5[^], 30 marzo 1998, Saracino, m. 211.535). Ed è vero che nella specie non risulta che il (omissis) abbia proposto in appello l'eccezione di giudicato così come non risulta in atti la invocata sentenza di patteggiamento del 22 maggio 2001.

Tuttavia, è anche vero che tale sentenza sicuramente esiste nei termini invocati dal ricorrente perchè di essa danno pacificamente ed espressamente atto sia la sentenza di primo grado sia quella di appello, tanto che i reati di cui alla detta sentenza sono stati unificati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente processo e per il (omissis) la pena applicata dalla detta sentenza di patteggiamento è stata rideterminata in mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa in continuazione con la pena determinata per i reati giudicati col presente processo. Dalla sentenza impugnata emerge poi in modo inequivocabile che la detta sentenza di patteggiamento del 22 maggio 2001 riguardava proprio i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione commessi in danno delle due odierne parti offese.

Pertanto, non si tratta tanto di una eccezione di giudicato che non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, quanto piuttosto di una eccezione di pena illegale, che ben può essere avanzata anche in questa sede. Ed infatti, a ben vedere, il ricorrente non si lamenta di essere stato condannato due volte per il medesimo reato per non avere il giudice del merito considerato che vi era stato su di esso un precedente giudicato, dal momento che il giudice del merito ha ben tenuto presente tale giudicato ed ha anzi ritenuto unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione, bensì si lamenta che il giudice del merito ha erroneamente calcolato per due volte la pena per il medesimo fatto, ossia che il giudice del merito, pur avendo rideterminato la pena per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui alla sentenza di patteggiamento, ha poi applicato una nuova e diversa pena per i reati di cui ai capi nn. 2, 5 e 6, pur trattandosi di condotte che integravano i medesimi reati, semmai con possibili aggravanti specifiche.

In questi termini l'eccezione è fondata, almeno relativamente ai reati di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione in danno di (omissis) di cui al capo n. 2).

Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la preclusione derivante da un precedente giudicato non può essere invocata in caso si configuri un'ipotesi di concorso formale di reati, in quanto la fattispecie può essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge derivante dallo stesso fatto con il limite, peraltro, che nel diverso giudizio non sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato (Sez. 6[^], 24 maggio 2000, Lenza, m. 218.337;

Sez. 1[^], 8 aprile 1999, Carta, m. 213.709; Sez. 6[^], 16 novembre 1999, Balzano, m. 214.951). Pertanto, trattandosi di reati diversi, in concorso formale con i reati di cui alla sentenza di patteggiamento, anche se integrati dai medesimi fatti, non sussisteva nessuna preclusione per quanto concerne il reato di cui al capo 5 (avere costretto la (omissis) a subire atti sessuali dagli occasionali clienti) quello di cui al capo 6 (estorsione), nonchè quello di cui al capo 2 (limitatamente alla costrizione in danno di (omissis) a subire violenza sessuale). Sussisteva invece preclusione per il reato di cui al capo 2 (limitatamente alla induzione alla prostituzione della minore (omissis) ed allo sfruttamento della stessa), in quanto si trattava non solo del medesimo fatto ma anche del medesimo reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione già giudicato dalla sentenza di patteggiamento e solamente qualificato in modo diverso per la presenza della aggravante di essere stato commesso in danno di una minore. Non potevano quindi i giudici del merito irrogare due aumenti di pena sia per il reato di cui al capo 2) sia per quello già giudicato dalla sentenza di patteggiamento, ma avrebbero dovuto operare un solo aumento di pena per il reato già giudicato,

eventualmente tenendo conto della circostanza che si trattava di un reato commesso in danno di una minore.

Sono invece infondate le doglianze dei due ricorrenti relative ai reati di cui ai capi nn. 2) e 5), nella parte in cui è stato riconosciuto sussistente, oltre al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, anche quello di violenza sessuale in danno delle due donne per averle costrette ad avere rapporti sessuali con gli occasionali clienti. Va innanzitutto osservato che è irrilevante, ai fini del giudizio di responsabilità degli imputati, il fatto che gli occasionali clienti fossero o meno consapevoli di una violenza o minaccia asseritamente esercitata dalle due donne al fine di costringerle a prostituirsi. Quanto alla configurabilità del reato di violenza sessuale, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la violenza e le minacce esercitate nei confronti di una donna, per indurla a congiungersi con occasionali clienti, sono elementi costitutivi sia del reato di violenza carnale che del reato di sfruttamento della prostituzione e non già dell'unico reato (complesso) di sfruttamento aggravato. Infatti non è sufficiente che più fatti, i quali isolatamente considerati costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento comune (nel caso in esame la violenza) perchè sia ravvisabile il reato complesso, poichè questo, invece, è costituito dalla unificazione di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti (Sez. 3^a, 2 maggio 1984, Belarducci, m. 166.291). Nella specie i giudici del merito hanno ritenuto che le violenze e le minacce esercitate dagli imputati non fossero dirette solo allo sfruttamento della prostituzione, bensì anche a costringere le due donne a svolgere la stessa attività di prostituzione, che altrimenti esse non avrebbero esercitato. Le violenze e le minacce, quindi, non riguardavano uno dei fatti di cui all'art. 3 legge 20 febbraio 1958, n. 75 (induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione) bensì il diverso fatto della costrizione a svolgere attività di prostituta, sicchè esattamente non è stata ritenuta configurabile la aggravante di cui all'art. 4, n. 1, legge 20 febbraio 1958, n. 75, ma il diverso reato di violenza sessuale. Con l'atto di appello, del resto, gli imputati non avevano contestato la configurabilità astratta del reato di violenza sessuale ma il fatto che essi avessero in concreto posto in essere anche atti diretti a costringere le due donne a prostituirsi. Sul relativo apprezzamento compiuto dalla corte di assise di appello, peraltro, non è stata avanzata specifica doglianza con i motivi di ricorso.

Per quanto concerne la ritenuta perseguibilità d'ufficio del reato di violenza sessuale nei confronti della (omissis) è infondato il motivo proposto dal (omissis) sul punto, in quanto la corte di assise di appello ha esattamente osservato che una connessione era ravvisabile non solo con il reato di sfruttamento della prostituzione - reato contestato anche al (omissis) con i capi di imputazione n. 2 e 3, per quanto concerneva la (omissis) e con i capi 4, 5 e 6 per quanto concerneva la (omissis) (sia pure diversamente qualificando il fatto) - ma anche con la imputazione di estorsione e con quella di associazione per delinquere.

Sono invece fondate le doglianze relative ai reati di cui agli artt. 600 e 602 cod. pen. La corte d'assise d'appello, infatti, dopo un'ampia esposizione della evoluzione storica della fattispecie penale, ha erroneamente utilizzato, a sostegno della interpretazione adottata, il nuovo testo dell'art. 600 cod. pen., introdotto dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, senza considerare che proprio la circostanza che il legislatore ha introdotto una nuova disciplina per modificare la precedente normativa perchè non sanzionava alcune condotte che invece il legislatore intendeva sanzionare, depone nel senso opposto a quello ritenuto dal giudice a quo, ossia nel senso che non era possibile estendere in via interpretativa la vecchia disciplina anche a tutte le condotte ora incriminate dalla nuova normativa. D'altra parte è anche conforme ad una doverosa interpretazione adeguatrice - che elimini cioè ogni dubbio di contrasto con il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 Cost. - ritenere che le nuove disposizioni non abbiano alcun valore di norme di interpretazione autentica della vecchia disciplina e quindi non possano essere utilizzate per giungere ad una interpretazione estensiva del significato delle vecchie disposizioni.

Le disposizioni contenute nel vecchio testo degli artt. 600 e 602 cod. pen. avrebbero quindi dovuto essere interpretate secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha in proposito enunciato i seguenti principi: "la condizione analoga alla schiavitù di cui agli artt. 600 e 602 cod. pen. non si identifica necessariamente con una situazione di diritto, e cioè normativamente prevista, bensì anche con qualunque situazione di fatto con cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, analogo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo negli ordinamenti in cui la schiavitù sia ammessa (fattispecie relativa alla vendita di una ragazza quindicenne, seguita al suo sequestro all'estero, alla sua successiva introduzione clandestina nel territorio dello Stato e, infine, al suo pieno sfruttamento, dell'enunciare il principio di cui in massima in relazione a tale fattispecie, la S.C. ha anche precisato che le condizioni analoghe alla schiavitù - le "institutions et pratiques" di cui alle convenzioni di Ginevra sulla schiavitù del 1926 e del 1959 - realizzano un'elencazione meramente esemplificativa e non tassativa)-" (Sez. Un., 20 novembre 1996, Ceric, m. 206.512); "gli elementi costitutivi o di tipicizzazione dei reati di schiavitù non si desumono solo da specifiche previsioni delle convenzioni di Ginevra, bensì proprio dalle nozioni che le stesse nozioni propongono, sia di schiavitù come "istituzione", quando in un ordinamento una persona può essere oggetto di proprietà, che di condizione analoga alla schiavitù quale "pratica" sociale, per via della replica di fatto della schiavitù in una qualsiasi comunità.

Pertanto, con la locuzione "condizione analoga alla schiavitù", gli artt. 600 e seguenti c.p. identificano un elemento costitutivo della fattispecie, riferendosi non solo alle pratiche elencate nella convenzione supplementare del 1956, ma alla condizione della persona quale oggetto di possesso altrui e cioè del potere di disporne e di trarne qualsiasi utilità, in quanto le è disconosciuta soggettività e conseguente capacità di libera determinazione nella comunità in cui il fatto si verifica" (Sez. 5[^], 16 dicembre 1997, Hrustic, m.

209.987); "la nozione di condizione analoga alla schiavitù di cui agli artt. 600 e 602 cod. pen. non si esaurisce con le descrizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956, sussistendo tutte le volte in cui sia dato verificare l'esplicazione di una condotta alla quale sia ricollegabile l'effetto del totale asservimento di una persona al soggetto responsabile della condotta stessa. Tale totale asservimento equivale alla condizione di un individuo che venga a trovarsi (pur conservando nominalmente lo status di soggetto nell'ordinamento giuridico) ridotto nell'esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga profitto e ne disponga" (Sez. 3[^], 19 maggio 1998, Matarazzo, m.

211.543; cfr. anche Sez. 3[^], 7 settembre 1999, Catalini, m. 214.517;

Sez. 1[^], 11 dicembre 2002, Ugbo, m. 223.026; Sez. 3[^], 12 marzo 2003, Marin, m. 224.978).

Ora, nel caso di specie, la corte di assise di appello ha individuato la sussistenza di una condizione analoga alla schiavitù nel fatto che le due ragazze erano costantemente controllate dagli imputati che non consentivano loro di uscire liberamente dall'appartamento di via (omissis) nel fatto che le due ragazze erano sistematicamente sfruttate mediante la costrizione all'esercizio del meretricio e l'appropriazione dei relativi profitti; nel fatto che la loro attività era controllata mediante il conteggio dei preservativi precedentemente consegnati; nel fatto che venivano condotte sul luogo del meretricio dagli imputati ed ivi prelevate ad orari prefissati;

nel fatto che gli imputati le controllavano sul luogo della prostituzione anche chiamandole con il cellulare. E' però evidente come si tratti di circostanze che di per sè sono idonee ad integrare altri

reati, quali quelli di induzione e sfruttamento della prostituzione, ed eventualmente di sequestro di persona, ma che di per se stesse non sono significative della esistenza di una condotta di riduzione in una condizione analoga alla schiavitù e della sussistenza di un totale asservimento tale che le due donne potessero dirsi ridotte nella esclusiva signoria degli imputati. E' invero ben possibile il concorso formale tra i reati di riduzione in schiavitù e di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (Sez. 5^a, 4 aprile 2002, Mike, m. 222.631) ma è necessario in tal caso che sussista un elemento configurabile come quel *quid pluris* caratterizzante il reato di riduzione in condizione analoga alla schiavitù. Ora, la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla individuazione e sussistenza di questo *quid pluris* appare apodittica, e quindi meramente apparente, e manifestamente illogica.

La sentenza impugnata, invero, individua innanzitutto questo *quid pluris* nel fatto che alle due donne era inibita la possibilità di avere una vita normale perchè era loro negata ogni capacità di autodeterminazione. Non è tuttavia chiaramente spiegato in che modo il controllo sulla attività di prostituzione, il favoreggiamento della stessa, ed il fatto che ragazze ed imputati rimanessero poi chiusi in casa avesse eliminato completamente ogni capacità di autodeterminazione. Per quanto riguarda la (omissis) poi, la sentenza impugnata fa riferimento anche alla circostanza che la stessa era stata acquistata inizialmente da ignoti compratori rumeni e poi rivenduta ad un prezzo successivamente crescente, ma si tratta di motivazione manifestamente illogica perchè le tristi e penose vicende passate dalla ragazza prima di entrare in Italia - dettagliatamente descritte dalla sentenza di primo grado e riportate da quella di appello - sono estranee al presente processo, non essendo state contestate agli imputati. La sentenza impugnata parla altresì di "assoggettamento delle due ragazze all'illecita signoria dei loro segregatori", di "annientamento della dignità e della personalità" delle vittime "ridotte al rango di semplici cose" impossibilitate a determinarsi in modo diverso, di "completo annientamento della personalità delle due vittime, ridotte dai prevenuti al rango di semplice merce", ma si tratta di affermazioni che, seppur ripetute, restano per lo più delle mere asserzioni in quanto non sono indicate le circostanze - diverse da quelle integranti i reati di sfruttamento della prostituzione, di violenza sessuale e di sequestro di persona - che dimostrerebbero l'esistenza di un totale assoggettamento e di un completo annientamento della personalità, così come non sono indicate le ragioni per le quali doveva ritenersi provato che la resistenza delle due ragazze era stata talmente fiaccata da ingenerare una condizione di paura tale da comportare tale annientamento o tale assoggettamento. Allo stesso modo, non è spiegato perchè la attività di favoreggiamento della prostituzione svolta dal (omissis) avesse determinato o contribuito a determinare una condizione di completa segregazione delle due ragazze.

E' ugualmente carente e manifestamente illogica la motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 602 cod. pen. La corte di assise di appello, infatti, ipotizza - senza peraltro fornire al proposito adeguata motivazione - una cessione a titolo gratuito della (omissis) da parte di tale (omissis) agli occupanti l'appartamento di via (omissis) ma manca l'indicazione dei singoli soggetti che avrebbero acquistato la donna dall'(omissis) così come manca la motivazione sia sul fatto che la ragazza si trovasse in una condizione analoga alla schiavitù, sia sulle modalità di acquisto o di ricezione della ragazza da parte degli occupanti l'appartamento nel quale fu lasciata, sia soprattutto sulla consapevolezza dei presunti acquirenti sulla sua condizione di soggetto ridotto in una condizione analoga alla schiavitù. Per quanto concerne poi la ipotesi del mantenimento delle due ragazze in una condizione analoga alla schiavitù, sussistono per essa tutti i vizi di motivazione già evidenziati in ordine alla ipotesi di riduzione in una condizione analoga alla schiavitù, nonchè l'ulteriore vizio costituito dal fatto che la sentenza impugnata omette di motivare sulle ragioni per le quali sarebbe individuabile un concorso del reato di riduzione in schiavitù con quello del mantenimento in stato di schiavitù.

Per quanto concerne le censure relative al reato di estorsione, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "lo sfruttamento violento della prostituzione presuppone la libera determinazione della prostituta all'esercizio del mestiere, perchè la coartazione è subita successivamente mediante l'espropriazione coatta dei profitti. Quando, invece, la violenza o minaccia sono anteriori e dirette a condizionare l'attività di meretricio a fine di lucro, si rientra nella più lata accezione dell'estorsione, il cui fattore coercitivo non è delimitato temporaneamente, ma correlato soltanto al fine del profitto patrimoniale (nella specie si è ritenuto sussistente il reato di estorsione e non quello di sfruttamento della prostituzione aggravato dalla minaccia, perchè l'azione non era consistita nel pretendere il ricavato dal meretricio, ma nell'imposizione di una tangente quale condizione per la prosecuzione dell'attività di prostituzione)" (Sez. 3^a, 10 novembre 1982, Angiolini, m. 156.965). La sentenza impugnata, quindi, per ritenere configurabile il reato di estorsione anzichè quello di sfruttamento della prostituzione aggravato dalla minaccia e violenza avrebbe dovuto motivare sul fatto che la condotta degli imputati non era consistita nel pretendere soltanto il ricavato al meretricio ma era diretta a conseguire un ulteriore e diverso vantaggio patrimoniale, ma sul punto la motivazione è certamente carente.

D'altra parte, nella condotta consistente nella costrizione delle due ragazze a prostituirsi, i giudici del merito hanno già individuato la configurabilità del reato di violenza sessuale, sicchè manca anche la motivazione delle ragioni per le quali per lo stesso comportamento, oltre alla violenza sessuale, sarebbe nella specie configurabile anche l'estorsione.

Sono fondate anche le censure relative al reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Infatti il (omissis) con l'atto di appello, aveva dedotto il motivo di impugnazione (non avente carattere esclusivamente personale) secondo cui la disposizione in questione non era nella specie applicabile in quanto essa pone una norma di carattere residuale, punendo il fatto solo quando questo non costituisca più grave reato, mentre la condotta consistente nell'aver favorito la permanenza illegale in Italia sia della (omissis) sia della (omissis) costituiva già elemento integrante gli altri reati contestati e ritenuti dal giudice di primo grado. La corte di assise di appello ha ommesso di esaminare questo specifico motivo di appello ed ha quindi ommesso di motivare sul suo implicito rigetto.

E' infine infondato il motivo del (omissis) relativo al capo 9), in quanto esattamente è stata ritenuta, in ordine ai reati di cui agli artt. 495 e 496 cod. pen., l'aggravante del nesso teleologico per essere stati gli stessi commessi al fine di sottrarsi alle responsabilità conseguenti alla illecita attività di sfruttamento della prostituzione, dal momento che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, al (omissis) è stata contestata la attività di sfruttamento della prostituzione sia in danno della (omissis) (con i capi 1 e 2 della imputazione) sia in danno della (omissis) (con i capi 4, 5 e 6, sia pure diversamente qualificata).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di assise di Bari per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi dianzi enunciati.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara irrilevante la dedotta eccezione di illegittimità costituzionale.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2005